



IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA

OGGETTO: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Ripermetroazione zona rossa di L'Aquila.

PREMESSO

- Che il territorio del Comune dell'Aquila, insieme con quello di altri centri della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito in data 6 aprile 2009 da un terremoto di notevole magnitudo, seguito da altre scosse di forte intensità;
- Che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e il necessario sgombero degli immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;
- Che per tali ragioni è stato dichiarato inaccessibile il centro storico della città capoluogo e delle frazioni, per garantire l'incolumità dei cittadini e per consentire le verifiche di staticità degli stabili e le operazioni di messa in sicurezza dei medesimi;

RILEVATO

- Che a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate dalle strutture tecniche del Comune e del Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, gli interventi condotti hanno consentito una parziale riapertura del centro storico nei tratti compresi tra la Villa Comunale e piazza Duomo e nelle aree di Corso Vittorio Emanuele, Quattro Cantoni, Via San Bernardino, Piazza San Bernardino, Via P. Tedeschi, Via Signorini Corsi e Via Zara, come previsto dall'ordinanza di cui al protocollo n. 173 del 19 giugno 2009, e n. 1070 del 4 settembre 2009;

VISTO

- Il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di Emergenza in ordine agli eventi sismici sopra descritti, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- Il parere positivo, espresso dal Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, alla riapertura delle zone delimitate nelle cartografie allegate previo il rispetto delle condizioni indicate;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa ed a parziale modifica delle ordinanze precedenti:

a) di approvare una nuova ripermetrazione della zona rossa del capoluogo che consente la riapertura delle aree espressamente delimitate nelle cartografie allegate, come parte integrante, alla presente ordinanza e che riguardano:

Area di Santa Maria di Farfa: Via Panfilo Tedeschi, Via Santa Maria a Forfona, Via Maiella (limitatamente al tratto tra Via Santa Maria a Forfona e Via F. del Greco), Via F. Del Greco, Via Invalidi di Guerra, Piazza Matteotti, Via Gentile, Via G. Manna (limitatamente all'intersezione con Via Ludovici), Via Ludovici, Via Marinucci (limitatamente all'intersezione con Via Ludovici).

Area Piazza del Teatro: Via Signorini Corsi, Via Vittorio Veneto, Via Sinizzo (limitatamente all'intersezione con Via Vittorio Veneto), Piazza del Teatro.

Area Villa Comunale: Via Rendina, Via XXIV Maggio (tratto da Porta Napoli sino al civico n. 13 compreso), Via D'Annunzio (tratto compreso tra via XXIV Maggio e il civico n.23 compreso), Via Gualtieri D'Ocre (ad eccezione del tratto sottostante i giardinetti pubblici di Via XXIV Maggio), Viale Francesco Crispi,

Area Castello ex San Salvatore: Via Castello, Via Malta, Viale Nizza (limitatamente nel tratto tra Piazza Battaglioni Alpini e l'incrocio con via San Basilio), Via San Basilio, Viale Duca degli Abruzzi (limitatamente nel tratto tra Piazza della Genca e l'incrocio con Via Garibaldi), Viale Don Bosco (limitatamente nel tratto tra Viale Duca degli Abruzzi e Piazza Lauretana esclusa).

b) di dare atto che la nuova ripermetrazione della zona rossa del capoluogo è finalizzata al solo obiettivo di riaprire le zone della città per consentire l'accesso agli edifici classificati agibili ovvero agibili con modesti provvedimenti (esiti A, B e C), nonché per l'accesso libero alle ditte private che intendono dare avvio dei lavori di riparazione e ricostruzione.

c) di confermare il divieto di accesso a persone e mezzi nella restante zona rossa del capoluogo così come risulta delimitata dalle precedenti ordinanze.

d) L'accesso alle strade ricomprese nella "zona rossa" è interdetto tramite adeguata transenna tura.

e) E' vietato modificare la collocazione delle transenne, spostandole, anche solo parzialmente, dalla sede individuata al precedente comma.

f) Al fine di evitare spostamenti o modificazioni delle transenne, la posizione delle stesse, in corrispondenza di incroci, intersezioni, diramazioni etc., verrà definita con pittura di colori evidenti da realizzare sulla pavimentazione stradale.

g) La violazione del predetto divieto costituisce reato ai sensi dell'articolo 650 c.p.

h) Il divieto di cui al presente articolo e le conseguenze penali scaturenti dalla sua violazione sono indicate su cartelli apposti sulle transenne.

i) L'accesso all'interno dell'area interdetta sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila - Area Sisma – Servizio Emergenza Sisma, Servizio Ripianificazione e Servizio OO.PP.

l) E' consentito altresì l'accesso all'area ancora interdetta previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Di.Coma.C;
- Questura di L'Aquila;
- Prefettura di L'Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale;
- Comando dei Carabinieri;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Protezione Civile- Regione Abruzzo;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom;

On. Dott. Massimo Cialente





COMUNE DI L'AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 1354 del 21/10/2009.

Oggetto: Apertura di Via Porta Napoli, nel tratto compreso fra i civici 1 e 5.
Istituzione del senso unico di marcia su Via Porta Napoli sino all'altezza dell'intersezione con Via Ponte Rasarolo (direzione SS17 - Bazzano).

IL SINDACO

Vista la nota fax datata 15 ottobre 2009 del Comando Vigili del Fuoco, con la quale si comunica che personale VVF ha provveduto per l'edificio di Via Porta Napoli civico 5 alla rimozione delle parti pericolanti ed all'esecuzione dei lavori per l'eliminazione delle condizioni di pericolo originate dall'edificio e ricadenti sulla prospiciente Via Porta Napoli;

Considerata la necessità di revocare l'ordinanza nr. 107 del 5 agosto 2009 e di riaprire la strada in oggetto indicata, in quanto non sussistono, in ragione della citata nota fax del Comando Vigili del Fuoco, più motivi che pregiudichino la sicurezza della circolazione;

Vista l'ordinanza nr. 1426 del 16 ottobre 2009, con la quale è stata riaperta al transito veicolare Via XX Settembre con l'istituzione sulla medesima Via XX Settembre di un senso unico di marcia con direzione Villa Comunale;

Acquisito il parere favorevole della Polizia Municipale;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- la riapertura, a partire dal 23 ottobre 2009, al transito veicolare e pedonale di Via Porta Napoli, nel tratto compreso fra i civici 1 e 5, in quanto non sussistono più motivi che pregiudichino la sicurezza della circolazione;
- l'istituzione del senso unico di marcia (direzione SS17 - Bazzano) su Via Porta Napoli sino all'altezza dell'intersezione con Via Ponte Rasarolo.



COMUNE DI L'AQUILA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

La presente ordinanza sarà notificata a:

- Al Settore Opere Pubbliche - Sede;
- Alla Questura di L'Aquila;
- Al Comando Carabinieri L'Aquila;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Al Comando Guardia di Finanza L'Aquila;
- Alla A.S.L. N. 4 servizio 118;
- Al COM 1 e DICOMAC;
- Alla Prefettura di L'Aquila.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, c.3 C.d.S. e secondo le modalità di cui all'art. 74 Reg. Esec. C.d. S..

Manda a chiunque spetti per la osservanza della presente ordinanza.

L'Aquila, 21/11/2009

Il Sindaco
(On. Dott. Massimo Ciente)



MAPPA ZONA ROSSA CITTA' DELL'AQUILA

aggiornata al 09/10/2009

